ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 282

41° anno 20 ottobre 1998

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	Regolamento (CE) n. 2244/98 della Commissione, del 19 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
	Regolamento (CE) n. 2245/98 della Commissione, del 19 ottobre 1998, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare	3
	Regolamento (CE) n. 2246/98 della Commissione, del 19 ottobre 1998, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare	7
*	Regolamento (CE) n. 2247/98 della Commissione, del 13 ottobre 1998, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni di taluni prodotti chimici pericolosi (1)	12
*	Regolamento (CE) n. 2248/98 della Commissione, del 19 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti e le note complementari figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune	55
*	Regolamento (CE) n. 2249/98 della Commissione, del 19 ottobre 1998, che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia e modifica la decisione 97/634/CE	57
	Regolamento (CE) n. 2250/98 della Commissione, del 19 ottobre 1998, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di ottobre 1998 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo	61

Prezzo: 19,50 ECU (segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Sommario (segue)	Regolamento (CE) n. 2251/98 della Commissione, del 19 ottobre 1998, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di ottobre 1998 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada
	Regolamento (CE) n. 2252/98 della Commissione, del 19 ottobre 1998, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
	Consiglio
	98/585/Euratom:
	 ★ Decisione del Consiglio, del 13 ottobre 1998, che approva le modifiche dello statuto dell'impresa comune Joint European Torus (JET)
	Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti
	Commissione
	98/586/CE:
	* Decisione della Commissione, del 29 settembre 1998, recante approvazione del documento unico di programmazione multiregionale per la riconversione delle attività del settore della difesa nelle zone che rientrano nell'obiettivo n. 2 in Francia [notificata con il numero C(1998) 2787]
	98/587/CE:
	* Decisione della Commissione, del 9 ottobre 1998, concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario [notificata con il numero C(1998) 2998]

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2244/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1998

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

^(*) GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4. (*) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni orto-frutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	94,2
	999	94,2
0709 90 70	052	95,6
	999	95,6
0805 30 10	052	57,6
	388	88,4
	524	62,4
	528	50,0
	999	64,6
0806 10 10	052	109,5
	064	69,2
	400	209,1
	999	129,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	37,5
	064	41,0
	388	16,6
	400	63,8
	404	76,1
	512	45,5
	800	154,9
	804	96,2
	999	66,4
0808 20 50	052	96,6
	064	59,9
	999	78,3

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice *999* rappresenta le *altre origini*.

REGOLAMENTO (CE) N. 2245/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1998

relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (¹), in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario (²); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare olio di colza oppure olio di girasole; che i lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1. (2) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A, B e C

- 1. Azioni nn.: 51/98 (A); 52/98 (B); 53/98 (C)
- 2. Beneficiario (²): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma tel: (39-6) 6513 2988; telefax: 6513 2844/3; telex: 626675 WFP I
- 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario.
- 4. Paese di destinazione: A: Etiopia; B: Bangladesh; C: Kenia
- 5. Prodotto da mobilitare: olio vegetale: o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
- 6. Quantitativo totale (t nette): 3 400
- 7. Numero di lotti: 3 (A: 2 000 tonnellate; B: 1 000 tonnellate; C: 400 tonnellate)
- 8. Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (4) (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1a) o b)]
- 9. Condizionamento: GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [10. 4 A, B e C.2]
- 10. Etichettatura o marcatura (5): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
- 11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
- 12. Stadio di consegna previsto: reso porto d'imbarco
- 13. Stadio di consegna alternativo: —
- 14. a) Porto d'imbarco:
 - b) Indirizzo di carico: —
- 15. Porto di sbarco: —
- 16. Luogo di destinazione:
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
- 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:
 - 1º termine: A e B: dal 30. 11 al 20. 12. 1998; C: dal 23. 11 al 13. 12. 1998
 - 2° termine: A e B: dal 14. 12. 1998 al 3. 1. 1999; C: dal 7 al 27. 12. 1998
- 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
- 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):
 - 1° termine: 3. 11. 1998
 - 2° termine: 17. 11. 1998
- 20. Importo della garanzia d'offerta: 15 ECU/t
- 21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta (1):

Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles; telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)

22. Restituzione all'esportazione: —

LOTTO D

1.	Azione n.: 281/97
2.	Beneficiario (²): Euronaid PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland, tel.: (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3.	Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario.
4.	Paese di destinazione: Repubblica democratica del Congo
5.	Prodotto da mobilitare: olio vegetale: o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6.	Quantitativo totale (t nette): 15
7.	Numero di lotti: 1
8.	Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (4) (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1.a) o b)
9.	Condizionamento (7): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [10.4 A, B e C.2]
10.	Etichettatura o marcatura (⁵): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.3]
	Lingua da utilizzare per la marcatura: franceseDiciture complementari: —
11.	Modo di mobilitazione del prodotto: mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condi-
	zione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12.	Stadio di consegna previsto: reso porto d'imbarco
13.	Stadio di consegna alternativo: —
14.	a) Porto d'imbarco: —
	b) Indirizzo di carico: —
15.	Porto di sbarco: —
16.	Luogo di destinazione:
	— porto o magazzino di transito: — — via di trasporto terrestre: —
17.	Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:
	— 1° termine: dal 23. 11 al 13. 12. 1998 — 2° termine: dal 7 al 27. 12. 1998
18.	Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:
	— 1° termine: — — 2° termine: —
19.	Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):

- - 1° termine: 3. 11. 1998
 - 2° termine: 17. 11. 1998
- $20. \ \textbf{Importo della garanzia d'offerta:} \ 15 \ ECU/t$
- 21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta (¹):

Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles; telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusiva-

22. Restituzione all'esportazione: —

Note:

ΙΤ

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65], Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
 - certificato sanitario.
- (5) In deroga al disposto della GU C 114 del 29. 4. 1991, il testo del punto III.A.3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (6) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (7) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere un contenuto netto massimo di 15 tonnellate).

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero delle scatole metalliche relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO locktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili); il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

REGOLAMENTO (CE) N. 2246/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1998

relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario (²); che è necessario precisare in particolare i termini e le condi-

zioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1. (2) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ΙΤ

ALLEGATO

LOTTI A e B

- 1. Azioni nn.: 47/98 (A); 48/98 (B)
- 2. **Beneficiario** (²): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma tel.: (39-6) 65 13 2988; telefax: (39-6) 6513 2844/3; telex: 626675 WFP I
- 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario
- 4. Paese di destinazione: A: Bangladesh; B: Etiopia
- 5. Prodotto da mobilitare: frumento tenero
- 6. Quantitativo totale (t nette): 46 575
- 7. Numero di lotti: 2 (A: 23 575 tonnellate; B: 23 000 tonnellate)
- 8. Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (5): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1.a)]
- 9. Condizionamento: A: Alla rinfusa

B: GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.2]

- 10. Etichettatura o marcatura (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
- 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità
- 12. Stadio di consegna previsto: reso porto d'imbarco fob stivato e livellato
- 13. Stadio di consegna alternativo: —
- 14. a) Porto d'imbarco:
 - b) Indirizzo di carico: —
- 15. Porto di sbarco: —
- 16. Luogo di destinazione:
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
- 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:
 - 1º termine: dal 23. 11 al 13. 12. 1998
 - 2° termine: dal 7 al 27. 12. 1998
- 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
- 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00 ora di Bruxelles):
 - 1° termine: 3. 11. 1998
 - 2° termine: 17. 11. 1998
- 20. Importo della garanzia d'offerta: 5 ECU/t
- 21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta (¹): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles; telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
- 22. Restituzione all'esportazione (4): restituzione applicabile il 30. 10. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 2061/98 della Commissione (GU L 264 del 29. 9. 1998, pag. 42)

LOTTO C

- 1. Azione n.: 49/98
- 2. **Beneficiario** (²): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma tel.: (39-6) 65 13 2988; telefax: 6513 2844/3; telex: 626675 WFP I
- 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario
- 4. Paese di destinazione: Yemen
- 5. Prodotto da mobilitare: farina di frumento tenero
- 6. Quantitativo totale (t nette): 2 500
- 7. Numero di lotti: 1
- 8. Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (5): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1a)]
- 9. Condizionamento (7): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [2.2 A 1.d, 2.d e B.1]
- 10. Etichettatura o marcatura (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.B.3)
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
- 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità
- 12. Stadio di consegna previsto: reso porto d'imbarco fob stivato
- 13. Stadio di consegna alternativo: —
- 14. a) Porto d'imbarco:
 - b) Indirizzo di carico: —
- 15. Porto di sbarco: —
- 16. Luogo di destinazione:
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
- 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:
 - 1º termine: dal 23. 11 al 13. 12. 1998
 - 2° termine: dal 7 al 27. 12. 1998
- 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
- 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):
 - 1° termine: 3. 11. 1998
 - 2° termine: 17. 11. 1998
- 20. Importo della garanzia d'offerta: 5 ECU/t
- 21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta (¹): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles; telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
- 22. Restituzione all'esportazione (*): restituzione applicabile il 30. 10. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 2061/98 della Commissione (GU L 264 del 29. 9. 1998, pag. 42)

LOTTO D

1. Azione n.: 284/97

ΙΤ

- 2. **Beneficiario** (²): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland; tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
- 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario.
- 4. Paese di destinazione: Haiti
- 5. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 9900 o 1006 30 94 9900 o 1006 30 98 9900)
- 6. Quantitativo totale (t nette): 580
- 7. Numero di lotti: 1
- 8. Caratteristiche e qualità del prodotto (3) (5): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1f]
- 9. Condizionamento (7) (8): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.6]
- 10. Etichettatura o marcatura (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.A.3)
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
- 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità
- 12. Stadio di consegna previsto: reso porto d'imbarco
- 13. Stadio di consegna alternativo: —
- 14. a) Porto d'imbarco:
 - b) Indirizzo di carico: —
- 15. Porto di sbarco: —
- 16. Luogo di destinazione:
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
- 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:
 - 1° termine: dal 23. 11 al 13 12. 1998
 - 2° termine: dal 7 al 27. 12. 1998
- 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
- 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):
 - 1° termine: 3. 11. 1998
 - 2° termine: 17. 11. 1998
- 20. Importo della garanzia d'offerta: 5 ECU/t
- 21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta (¹): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstaat 200, B-1049 Bruxelles telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
- 22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile il 30. 10. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 2061/98 della Commissione (GU L 264 del 29. 9. 1998, pag. 42)

Note

IT

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [Tel.: (32-2) 295 14 65], Torben Vestergaard [Tel.: (32-2) 299 30 50].
- (2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
 - Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
 - certificato fitosanitario.
 - lotto D: certificato di fumigazione (i cereali/derivativi di cereali devono essere sottoposti a fumigazione, prima della spedizione mediante fosfuro di magnesio (min. 2 gr/m³) per almeno cinque giorni dall'applicazione del fumigante all'operazione di sfiatamento. La relativa certificazione deve essere disponibile al momento della spedizione).
- (6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (8) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
 - Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
 - Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
 - Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili). Il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

REGOLAMENTO (CE) N. 2247/98 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1998

che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni di taluni prodotti chimici pericolosi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/97 della Commissione (²), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2455/92 istituisce un sistema di notifica e d'informazione per le importazioni da e le esportazioni verso paesi terzi di taluni prodotti chimici pericolosi e che alcuni di tali prodotti chimici sono sottoposti alla procedura internazionale dell'*assenso preliminare in conoscenza di causa* (PIC) elaborata nel quadro del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2455/92 prescrive inoltre la partecipazione della Comunità alla notifica internazionale e alla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2455/92 stabilisce, fra le altre cose, che l'allegato II di tale regolamento comprenda un elenco di prodotti chimici sottoposti alla procedura internazionale PIC, un elenco di paesi partecipanti al sistema PIC e le decisioni relative al PIC dei paesi importatori;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2455/92 stabilisce che l'allegato II va modificato nei punti in cui il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

hanno già introdotto modifiche dell'elenco dei prodotti chimici sottoposti alla procedura internazionale dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) e alle decisioni PIC dei paesi importatori;

considerando che, essendo stato introdotto un certo numero di modifiche, è necessario modificare, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2455/92, l'allegato II;

considerando che è opportuno fornire agli esportatori informazioni supplementari relative anche alle decisioni provvisorie dei paesi importatori partecipanti;

considerando che il presente regolamento è conforme al parere del comitato definito all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/69/CE della Commissione (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento sostituisce l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2455/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1998.

Per la Commissione
Ritt BJERREGAARD
Membro della Commissione

⁽¹) GU L 251 del 29. 8. 1992, pag. 13. (²) GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. (4) GU L 343 del 13. 12. 1998, pag. 19.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Le informazioni contenute nel presente allegato si basano sulla circolare VII del PIC del luglio 1997 e sul rispettivo aggiornamento del gennaio 1998

1. Elenco dei prodotti chimici soggetti al sistema internazionale PIC

I seguenti prodotti chimici sono stati inclusi nel sistema PIC a seguito di azioni di controllo comunicate dai paesi partecipanti.

Per il gruppo I, i controlli si riferiscono all'uso come pesticida (come definito dalla FAO/UNEP). Per il gruppo II i controlli comunicati si riferiscono all'uso industriale.

Documenti di supporto alla decisione (DSD) sono stati preparati dall'UNEP/FAO (RISCPT) per aiutare i paesi importatori a prendere le decisioni necessarie riguardanti questi prodotti chimici. I DSD non costituiscono però l'unica fonte d'informazione sulla quale i paesi si basano per prendere una decisione d'importazione. Pertanto la decisione d'importazione non si riferisce necessariamente agli usi citati nel DSD. Dopo che è stato distribuito l'aggiornamento delle circolari PIC VI e VII, sono state introdotte nella procedura PIC le seguenti nuove sostanze: acephatemet, captafol, clorobenzilato, esaclorobenzene, lindano, monochrotophos, parathion, parathion metile, pentaclorofenolo, phosphamidon, 2,4,5-T.

GRUPPO I		
Acephatemet	n. CAS 10265-92-6	n. CE 233-606-0
Aldrin	n. CAS 309-00-2	n. CE 206-215-8
Captafol	n. CAS 2425-06-1	n. CE 219-363-3
Clordano	n. CAS 57-74-9	n. CE 200-349-0
Clordimeform	n. CAS 6164-98-3	n. CE 228-200-5
Clorobenzilato	n. CAS 510-15-6	n. CE 208-110-2
DDT	n. CAS 50-29-3	n. CE 200-024-3
Dieldrin	n. CAS 60-57-1	n. CE 200-484-5
Dinoseb e sali di dinoseb	n. CAS 88-85-7	n. CE 201-861-7
Eptacloro	n. CAS 76-44-8	n. CE 200-962-3
Esaclorobenzene	n. CAS 118-74-1	n. CE 204-273-9
Etilenbromuro (1,2 dibromoetano)	n. CAS 106-93-4	n. CE 203-444-5
HCH (miscela di isomeri)	n. CAS 608-73-1	n. CE 210-168-9
Lindano	n. CAS 58-89-9	n. CE 200-401-2
Mercurio, composti come:		
 Ossido mercurico Cloruro mercuroso (Calomelano) Altri composti inorganici del mercurio Composti di alchilmercurio Composti di alcossialchil- e arilmercurio 	n. CAS 21908-53-2 n. CAS 10112-91-1	n. CE 244-654-7 n. CE 233-307-5
Monocrotophos	n. CAS 6923-22-4	n. CE 230-042-7
Monofluoroacetamide	n. CAS 640-19-7	n. CE 211-363-1
Parathion	n. CAS 56-38-2	n. CE 200-271-7
Parathion metile	n. CAS 298-00-0	n. CE 206-050-1
Pentaclorofenolo	n. CAS 87-86-5	n. CE 201-778-6
Phosphamidon	n. CAS 13171-21-6/ 23783-98-4/297-99-4	n. CE 236-116-5
2,4,5-T	n. CAS 93-76-5	n. CE 202-273-3

GRUPPO II		
Crocidolite	n. CAS 12001-28-4	n. CE 310-127-6
Bifenili polibromurati (PBB)	n. CAS 36355-01-8, 27858-07-7, 13654-09-6	n. CE 252-994-2, 248-696-7, 237-137-2
Bifenili policlorurati (PCB), esclusi bifenili monoclorurati e diclorurati	n. CAS 1336-36-3	n. CE 215-648-1
Terfenili policlorurati (PCT)	n. CAS 61788-33-8	n. CE 262-968-2
Tris(2,3 dibromopropil)fosfato	n. CAS 126-72-7	n. CE 204-799-9

2. Elenco dei paesi che partecipano al sistema PIC

Ghana Afghanistan (*) Albania Giamaica Algeria Giappone Andorra (*) Gibuti (*) Angola Giordania Antigua e Barbuda Grenada Arabia Saudita Guatemala Argentina Guiana (*) Armenia (*) Guinea Australia Guinea-Bissau (*)

Azerbaigian (*) Guinea equatoriale (*) Bahamas Haiti Bahrein Honduras Bangladesh India Barbados Indonesia Belize Iran Benin Iraq Bhutan Israele Bielorussia (*) Iugoslavia (*) Bolivia Kazakstan Bosnia-Erzegovina Kenya Botswana

Botswana Kirghizistan (*)
Brasile Kiribati (*)
Brunei Darusalam (*)

Brunei Darusalam ()

Bulgaria

Burkina-Faso

Burundi

Lesotho

Lettonia

Libano

Liberia

Lituania

Libia

Burundi
Cambogia (*)
Camerun
Canada
Ceca, Repubblica (')

Centrafricana, Repubblica
Ciad
Macedonia (*)
Cile
Madagascar
Cina
Malawi
Cipro
Colombia
Comore
Mali
Congo, Repubblica del

Congo, Repubblica democratica del Marocco
Cook, Isole Marshall, Isole (*)
Corea, Repubblica democratica popolare (*)

Corea, Repubblica democratica popolare (*)

Costa Rica

Costa d'Avorio

Maurizio

Messico

Croazia (*) Micronesia, Stati federati (*)

Dominica Moldova
Dominicana, Repubblica Monaco (*)
Ecudor Mongolia
Egitto Mozambico
El Salvador Myanmar
Emirati arabi uniti Namibia (*)
Eritrea (*) Nauru (*)

Estonia Nepal
Etiopia Nicaragua
Federazione russa Niger
Figi Nigeria
Filippine Nuova Zelanda
Gabon (*) Oman
Gambia Pakistan

Georgia

ľT

Panama Sudafrica (*)
Papua Nuova Guinea Sudan
Paraguay Suriname
Perù Svizzera
Polonia (*) Swaziland (*)
Qatar Tagikistan (*)
Repubblica araba siriana Tailandia

Repubblica di Corea Tanzania, Repubblica unita di

Repubblica dominicana Togo Romania Tonga

Ruanda Trinidad e Tobago Saint Kitts et Nevis Tunisia

Saint Lucia Turchia
Sant Vincent e Grenadine Turkmenistan (*)
Salomone, Isole Tuvalu (*)
Samoa Ucraina (*)
San Marino (*) Uganda
Santa Sede (*) Ungheria
São Tomé e Príncipe Unione europea

Senegal (Stati membri e membri del SEE) (2)

Seychelles (*) Uruguay Sierra Leone Uzbekistan Singapore (*) Vanuatu Slovacchia Venezuela Slovenia Vietnam Yemen (*) Somalia (*) Sri Lanka Zambia Stati Uniti d'America Zimbabwe

- (*) Questi paesi non hanno ancora nominato le rispettive autorità nazionali designate.
- (1) Solo punto focale.
- (2) Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia.

 Membri del SEE: Unione europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

ΙΤ

3. Decisioni dei paesi partecipanti

Le decisioni riportate qui di seguito sono finali, salvo dove indicato diversamente (provvisoria).

Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
Acephatemet	Australia	Provvisoria: Permessa
(n. CE 233-606-0)	Canada	Permessa (valgono le condizioni generali)
(n. CAS 10265-92-6)	Ciad	Vietata
	Cina	Permessa (documenti di permesso speciale importazione limitata ad alcuni organismi)
	Filippine	Provvisoria: Permessa (valgono le condizioni generali)
	Gambia	Vietata
	Iraq	Vietata
	Maurizio	Permessa (uso limitato solo da parte di personale autorizzato)
	Nuova Zelanda	Permessa (valgono le condizioni generali)
	Suriname	Permessa (richiesta autorizzazione del ministero dell'Agricoltura)
	Tailandia	Provvisoria: Permessa (certificato di regi- strazione/licenza di importazione)
	Ungheria	Provvisoria: Permessa (valgono le condizioni generali)
	Vanuatu	Vietata
Aldrin	Angola	Vietata
(n. CE 206-215-8)	Australia	Vietata
(n. CAS 309-00-2)	Bahrein	Vietata
	Bangladesh	Vietata
	Barbados	Vietata
	Belize	Vietata
	Benin	Vietata
	Bhutan	Vietata
	Bolivia	Vietata
	Brasile	Provvisoria: Permessa (l'importazione è autorizzata solo se il prodotto è registrato presso l'associazione IBAMA come prodotto destinato esclusivamente al trattamento del legno; non è autorizzato l'uso per le campagne sanitarie pubbliche nazionali; è vietato l'uso nell'agricoltura)
	Bulgaria	Vietata
	Burkina-Faso	Provvisoria: Vietata
	Burundi	Provvisoria: Vietata
	Camerun	Vietata
	Canada	Vietata
	Capo Verde	Vietata
	Ciad	Vietata
	Cile	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Colombia	Vietata
	Congo, Rep. democratica del	Vietata
	Congo, Repubblica del	Provvisoria: Vietata
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Vietata
	Dominica	Vietata






Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Samoa	Vietata
	Siria	Vietata
	Sri Lanka	Permessa (necessaria approvazione scritta del responsabile della registrazione; uso agricolo limitato al controllo nei vivai di cocco)
	Saint Lucia	Vietata
	Sudan	Permessa (come termiticida)
	Suriname	Vietata
	Svizzera	Vietata
	Tailandia	Permessa (solo come termiticida e per uso domestico)
	Tanzania, Repubblica unita di	Permessa (in casi di emergenza in quantità limitate)
	Togo	Vietata
	Trinidad e Tobago	Provvisoria: Permessa (solo uso termiticida)
	Turchia	Vietata
	Uganda	Vietata
	Ungheria	Vietata
	Unione europea	
	— Stati membri:	
	Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna	Vietata per utilizzo fitosanitario (per impieghi diversi è necessaria un'autorizzazione scritta per l'importazione in Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna)
	Svezia	Vietata
	— Membri SEE:	
	Islanda	Vietata per uso fitosanitario
	Liechtenstein	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Uruguay	Vietata
	Vanuatu	Vietata
	Venezuela	Permessa (necessaria autorizzazione del ministero della Sanità o dell'Agricoltura; controllo vettori in pubblica sanità)
	Vietnam	Vietata
	Zimbabwe	Permessa (solo uso termiticida; importazione non ammessa ai fini agricoli)
Captafol	Angola	Vietata
(n. CE 219-363-3) (n. CAS 2425-06-1)	Australia	Vietata
(ii. Gris 2425-00-1)	Bosnia-Erzegovina	Provvisoria: Vietata
	Canada	Vietata
	Ciad	Provvisoria: Vietata
	Cile	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Colombia	Vietata
	Estonia	Vietata
	Filippine	Vietata
	Gabon	Provvisoria: Vietata
	Gambia	Vietata
	Honduras	La risposta non si riferisce all'importazione
	India	Provvisoria: Permessa (valgono le condizioni generali)

Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Iraq	Vietata
	Kazakstan	Vietata
	Kuwait	Vietata
	Lettonia	Vietata
	Madagascar	Provvisoria: Vietata
	Malaysia	Provvisoria: Permessa (valgono le condizioni generali)
	Maurizio	Vietata
	Messico	Provvisoria: Permessa (valgono le condizioni generali)
	Nuova Zelanda	Vietata
	Nigeria	Provvisoria: Permessa (solo per la disinfezione delle sementi; importazione solo su autorizzazione di FEDPA e NAFDAC in attesa di esaurimento)
	Norvegia	Vietata
	Pakistan	Vietata
	Panama	Vietata
	Paraguay	Provvisoria: Vietata
	Repubblica di Corea	Vietata
	Samoa	Vietata
	Slovacchia	Vietata
	Sudan	Vietata
	Tanzania, Repubblica unita di	Vietata
	Tailandia	Vietata
	Togo	Provvisoria: Permessa (per esperimenti scientifici)
	Turchia	Vietata
	Ungheria	Vietata
	Uruguay	Vietata
	Vanuatu	Provvisoria: Vietata
Clordano	Angola	Vietata
(n. CE 200-349-0) (n. CAS 57-74-9)	Australia	Vietata
(ii. C/13 37-74-2)	Bahrein	Vietata
	Bangladesh	Provvisoria: Permessa (uso limitato alla canna da zucchero)
	Barbados	Vietata
	Belize	Vietata
	Bolivia	Vietata
	Brasile	Provvisoria: Permessa (non è autorizzato l'uso per campagne sanitarie pubbliche e nazionali; sinora non è mai stata registrata alcuna formulazione a base di clordimeform per uso agricolo)
	Bulgaria	Vietata
	Burkina-Faso	Provvisoria: Vietata
	Burundi	Provvisoria: Vietata
	Camerun	Vietata
	Canada	Vietata
	Ciad	Vietata
	Cile	Vietata
	Cipro	Vietata



Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Cina	Vietata
	Colombia	Vietata
	Congo, Repubblica democratica del	Vietata
	Congo, Repubblica del	Vietata
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Permessa (quantità ridotte inferiori, a 1 T all'anno di polvere umettante di 75 % o di altro materiale tecnico per la preparazione sul posto, di sostanze per il controllo delle formiche con componente attivo inferiore allo 0,75 %)
	Dominica	Vietata
	Ecuador	Vietata
	El Salvador	Vietata
	Emirati arabi uniti	Vietata
	Etiopia	Provvisoria: Permessa (necessario permesso del ministero dell'Agricoltura; solo uso termiticida)
	Figi	Vietata
	Filippine	Provvisoria: Vietata
	Gambia	Vietata
	Giordania	Vietata
	Guatemala	Vietata
	Guinea	Provvisoria: Vietata
	Honduras	Vietata
	India	Provvisoria: Vietata
	Indonesia	Vietata
	Isole Cook	Vietata
	Kazakstan	Vietata
	Kuwait	Vietata
	Libano	Vietata
	Malaysia	Provvisoria: Permessa
	Malta	Vietata
	Madagascar	Vietata
	Marocco	Vietata
	Maurizio	Vietata
	Messico	Provvisoria: Permessa (solo uso termiticida
	Mongolia	Vietata
	Mozambico	Vietata (importazione, produzione e uso vietati)
	Namibia	Provvisoria: Permessa (solo uso termiticida)
	Nepal	Vietata
	Nicaragua	Vietata
	Niger	Vietata
	Nigeria	Vietata
	Nuova Zelanda	Vietata
	Oman	Provvisoria: Permessa (solo uso termiticida)
	Pakistan	Vietata
	Paraguay	Vietata
	Ruanda	La risposta non si riferisce all'importazione
	Qatar	Vietata
	Repubblica di Corea	Vietata
	Repubblica dominicana	Vietata
	Samoa	Vietata
	Siria	Vietata



Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Sri Lanka	Permessa (necessaria lettera di approvazione del responsabile della registrazione; uso limitato come termiticida nel terreno, agente protettivo del legno)
	Saint Lucia	Vietata
	Sudan	Permessa (solo uso termiticida)
	Suriname	Provvisoria: Vietata
	Svizzera	Vietata
	Tailandia	Permessa (solo come termiticida nella produzione di canna da zucchero, ananas, hevea e palma da olio)
	Tanzania, Repubblica unita di	Provvisoria: Permessa
	Тодо	Vietata
	Trinidad e Tobago	Provvisoria: Permessa (solo uso termiticida)
	Turchia	Vietata
	Ungheria	Vietata
	Unione europea	
	— Stati membri:	
	Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna.	Vietata per utilizzo fitosanitario. Per impieghi diversi è necessaria un'autorizza- zione scritta per l'importazione in Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna
	Finlandia, Svezia	Vietata
	— Membri SEE:	
	Islanda	Vietata per utilizzo fitosanitario
	Liechtenstein	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Uruguay	Vietata
	Vanuatu	Provvisoria: Vietata
	Vietnam	Vietata
Clordimeform	Angola	Vietata
(n. CE 228-200-5)	Australia	Vietata
(n. CAS 6164-98-3)	Bahrein	Vietata
	Bangladesh	Permessa
	Barbados	Vietata
	Belize	Provvisoria: Vietata
	Bolivia	Vietata



Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Brasile	Provvisoria: Permessa (non è autorizzato l'uso per le campagne sanitarie pubbliche e nazionali; sinora non è mai stata registrata alcuna formulazione a base di clordime form per uso agricolo)
	D. 1	
	Bulgaria	Vietata
	Burkina-Faso	Provvisoria: Vietata
	Burundi	Provvisoria: Vietata
	Canada	Vietata
	Ciad	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Colombia	Vietata
	Congo, Repubblica democratica del	Vietata
	Congo, Repubblica del	Vietata
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Vietata
	Dominica	Vietata
	Ecuador	Vietata
	El Salvador	Vietata
	Emirati arabi uniti	Vietata
	Etiopia	Provvisoria: Vietata
	Figi	Vietata
	Filippine	Vietata
	Gambia	Vietata
	Giordania	Vietata
	Guatemala	Vietata
	Guinea	Provvisoria: Vietata (eccetto piccole quan- tità per usi di ricerca tramite permesso d'importazione)
	Honduras	Vietata
	India	Vietata
	Indonesia	Vietata
	Isole Cook	Vietata
	Kazakstan	Vietata
	Kuwait	Vietata
	Libano	Vietata
	Madagascar	Provvisoria: Vietata
	Malaysia	Vietata (eccetto piccole quantità per usi d ricerca/istruzione mediante permesso d'importazione)
	Malta	Vietata
	Marocco	Vietata
	Maurizio	Vietata
	Messico	Vietata
	Mongolia	Vietata
	Mozambico	Vietata (importazione, produzione e uso vietati)
	Namibia	Provvisoria: Vietata
	Nepal	Vietata
	Nicaragua	Vietata
	Niger	Vietata
	Nigeria	Vietata
	Nuova Zelanda	Vietata

ľT

Decisione Prodotto Paese d'importazione Pakistan Vietata Paraguay La risposta non si riferisce all'importazione Qatar Vietata Repubblica di Corea Vietata Vietata Repubblica dominicana Ruanda Permessa Samoa Vietata Siria Vietata Vietata Sri Lanka Saint Lucia Vietata Vietata Sudan Suriname Provvisoria: Vietata Svizzera Vietata Tailandia Vietata Tanzania, Repubblica unita di Provvisoria: Vietata Provvisoria: Permessa Provvisoria: Vietata Trinidad e Tobago Turchia Vietata Vietata Ungheria Unione europea - Stati membri: Austria Vietata per uso fitosanitario Permessa (necessaria autorizzazione scritta) Belgio Danimarca La risposta non si riferisce all'importazione Finlandia Permessa (necessaria approvazione preventiva) Francia Permessa (per uso fitosanitario necessaria autorizzazione scritta) Vietata per uso fitosanitario Germania Grecia Vietata Irlanda Permessa (necessaria autorizzazione preventiva) Italia Vietata Lussemburgo La risposta non si riferisce all'importazione Paesi Bassi Vietata Permessa (necessaria autorizzazione scritta Portogallo per uso fitosanitario) Regno Unito Permessa (necessaria autorizzazione scritta) Spagna Permessa Svezia Permessa (necessaria approvazione preventiva) — Membri SEE: Islanda Permessa (necessaria autorizzazione scritta) Liechtenstein Vietata Vietata Norvegia Uruguay Provvisoria: Permessa (valgono le condizioni generali) Vanuatu Provvisoria: Vietata Vietnam Provvisoria: Vietata Vietata Clorobenzilato Angola (n. CE 208-110-2) Vietata Australia (n. CAS 510-15-6) Bosnia-Erzegovina Provvisoria: Vietata Canada Vietata Ciad Provvisoria: Vietata Cile Vietata



Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Colombia	Vietata
	Estonia	Vietata
	Filippine	Provvisoria: Permessa (solo in casi di emergenza come stabilito dall'FPA)
	Gabon	Provvisoria: Vietata
	Gambia	Vietata
	Honduras	Vietata
	India	Provvisoria: Permessa (valgono le condizioni generali)
	Iraq	Vietata
	Kazakstan	Vietata
	Kuwait	Vietata
	Lettonia	Vietata
	Malaysia	Vietata
	Maurizio	Vietata
	Messico	Vietata
	Nuova Zelanda	Vietata
	Nigeria	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Pakistan	Vietata
	Panama	Vietata
	Paraguay	Provvisoria: Vietata
	Repubblica di Corea	Vietata
	Samoa	Vietata
	Slovacchia	Vietata
	Sudan	Vietata
	Tanzania, Repubblica unita di	Vietata
	Tailandia	Provvisoria: Permessa (obbligo di dichiara- zione di imoprtazione e produzione e di licenza di importazione)
	Togo	Provvisoria: Permessa (per esperimenti scientifici)
	Turchia	Vietata
	Ungheria	Vietata
	Uruguay	Provvisoria: Permessa (valgono le condizioni generali)
	Vanuatu	Provvisoria: Vietata
DDT	Angola	Vietata
(n. CE 200-24-3)	Australia	Vietata
(n. CAS 50-29-3)	Bahrein	Vietata
	Bangladesh	Vietata
	Barbados	Vietata
	Belize	Vietata
	Benin	Vietata
	Bhutan	Provvisoria: Permessa
	Bolivia	Permessa (solo previa certificazione del ministero della sanità per utilizzo ai fini di salute pubblica; controllo vettori della malaria; non ammesso per uso agricolo)





Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Mongolia	Vietata
	Mozambico	Vietata (importazione, produzione e uso vietati)
	Namibia	Provvisoria: Vietata
	Nepal	Provvisoria: Permessa
	Nicaragua	Vietata
	Niger	Vietata
	Nigeria	Vietata
	Nuova Zelanda	Vietata
	Pakistan	Vietata
	Panama	Provvisoria: Vietata
	Paraguay	Vietata
	Perù	Vietata (qualsiasi uso vietato in agricoltura)
	Qatar	Vietata
	Repubblica centrafricana	Vietata
	Repubblica di Corea	Vietata
	Ruanda	Vietata
	Samoa	Vietata
	Siria	Vietata
	Sri Lanka	Vietata
	Saint Lucia	Vietata
	Sudan	Permessa (solo uso per pubblica sanità)
	Suriname	Vietata
	Svizzera	Vietata
	Tailandia	Permessa (solo per il controllo dei vettori della malaria sotto la sorveglianza dei servizi del ministero della sanità)
	Tanzania, Repubblica unita di	Permessa (in casi di emergenza in quantità limitate)
	Togo	Vietata
	Trinidad e Tobago	Provvisoria: Vietata
	Turchia	Vietata
	Uganda	Vietata
	Ungheria	Vietata
	Unione europea	
	— Stati membri:	
	Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna	Vietata per utilizzo fitosanitario (per impieghi diversi è necessaria un'autorizzazione scritta per l'importazione in Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna)
	Austria, Finlandia, Germania, Svezia	Vietata
	— Membri SEE:	
	Islanda	Vietata per utilizzo fitosanitario
	Liechtenstein	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Uruguay	Vietata
	Vanuatu	Vietata
	Venezuela	Permessa (controllo vettori con autorizza- zione del ministero della Sanità)
	Vietnam	Permessa (importazione da parte del ministero della Sanità per uso pubblica sanità)
	Zimbabwe	Permessa (quantità limitata solo per il controllo della malaria; importazione non ammessa ai fini agricoli)





Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Indonesia	Vietata
	Isole Cook	Vietata
	Kazakstan	Vietata
	Kenya	Vietata
	Kuwait	Vietata
	Libano	Vietata
	Malta	Vietata
	Madagascar	Vietata
	Malaysia	Provvisoria: Permessa (uso termiticida)
	Marocco	Vietata
	Maurizio	Vietata
	Messico	Vietata
	Mongolia	Vietata
	Mozambico	Vietata (importazione, produzione e uso vietati)
	Namibia	Provvisoria: Permessa (solo come termiticida)
	Nepal	Provvisoria: Permessa
	Nicaragua	Vietata
	Niger	Vietata
	Nigeria Nigeria	Vietata
	Nuova Zelanda	Vietata
	Pakistan	Vietata
	Panama	Provvisoria: Vietata
	Paraguay	Vietata
	Perù	Vietata
	Qatar	Vietata
	Repubblica centrafricana	Vietata
	Repubblica di Corea	Vietata
	Repubblica dominicana	Vietata
	Ruanda	Vietata
	Samoa	Vietata
	Siria	Vietata
	Sri Lanka	Permessa (necessaria approvazione scritta del responsabile della registrazione; solo usi che non riguardano i raccolti; termiticida e agente protettivo per legno)
	Saint Lucia	Vietata
	Sudan	Permessa (come termiticida)
	Suriname	Vietata
	Svizzera	Vietata
	Tailandia	Vietata
	Tanzania, Repubblica unita di	Permessa (in casi di emergenza in quantità limitate)
	Togo	Vietata
	Trinidad e Tobago	Provvisoria: Permessa (solo uso termiticida
	Turchia	Vietata
	Uganda	Provvisoria: Permessa (solo uso termiticida
	Ungheria	Vietata

Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Unione europea	
	— Stati membri:	
	Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna	Vietata per utilizzo fitosanitario (per impieghi diversi è necessaria un'autorizzazione scritta per l'importazione in Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna)
	Svezia	Vietata
	— Membri SEE:	
	Islanda	Vietata per uso fitosanitario
	Liechtenstein	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Uruguay	Vietata
	Vanuatu	Vietata
	Venezuela	Permessa (necessaria autorizzazione del ministero della Sanità o dell'Agricoltura; controllo vettori in pubbica sanità)
	Vietnam	Vietata
	Zimbabwe	Permessa
Dinoseb e sali di Dinoseb	Angola	Provvisoria: Permessa
n. CE 201-861-7) n. CAS 88-85-7)	Australia	Vietata (è importato periodicamente in Australia per uso come indibitore nella produzione di stirolo; autorizzazione neces- saria)
	Bahrein	Vietata
	Bangladesh	La risposta non si riferisce all'importazione
	Barbados	Vietata
	Belize	Vietata
	Benin	Vietata
	Bhutan	Vietata
	Bolivia	Vietata
	Brasile	Provvisoria: Permessa (vietato l'uso per le campagne sanitarie pubbliche e nazionali e per il trattamento del legno; severamente vietato qualsiasi uso nell'agricoltura)
	Bulgaria	Vietata
	Burkina-Faso	Provvisoria: Vietata
	Burundi	Vietata
	Camerun	Vietata
	Canada	Permessa (valgono le condizioni generali)
	Capo Verde	Vietata
	Ciad	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Colombia	Vietata
	Congo, Repubblica del	Provvisoria: Permessa
	Congo, Repubblica democratica del	Vietata
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Vietata
	Dominica	Vietata
	Ecuador	Vietata
	Emirati arabi uniti	Vietata
	Etiopia	Provvisoria: Vietata
	Figi	Vietata
	Filippine	Vietata
	Gambia	Vietata
	Giappone	Vietata
	Giordania	Provvisoria: Permessa (condizioni generali)



Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Guatemala	Vietata
	Guinea	Provvisoria: Vietata
	Honduras	Vietata
	India	Provvisoria: Vietata
	Indonesia	Vietata
	Isole Cook	Vietata
	Kazakstan	Vietata
	Kenya	Vietata
	Kuwait	Vietata
	Libano	Provvisoria: Vietata
	Madagascar	Provvisoria: Vietata
	Malaysia	Vietata (eccetto per ricerca, previo permesso)
	Malta	Vietata
	Marocco	Permessa (contro le piante infestanti delle leguminose; quantità limitata a 500-1 000 kg/anno)
	Maurizio	Vietata
	Messico	Vietata
	Mongolia	Vietata
	Mozambico	Vietata
	Nepal	Vietata
	Nicaragua	Provvisoria: Vietata
	Niger	Vietata
	Nigeria	Vietata
	Nuova Zelanda	Vietata
	Pakistan	Vietata
	Panama	Vietata
	Paraguay	Vietata
	Perù	Vietata
	Qatar	Vietata
	Repubblica centrafricana	Provvisoria: Vietata
	Repubblica di Corea	Vietata
	Ruanda	Provvisoria: Vietata
	Samoa	Vietata
	Siria	Vietata
	Sri Lanka	Vietata
	Saint Lucia	Vietata
	Sudan	Vietata
	Suriname	Vietata
	Svizzera	Permessa
	Tailandia	Vietata
	Tanzania, Repubblica unita di	Vietata
	Togo	Provvisoria: Permessa (previa approvazione e/o accordo del servizio protezione piante/ ministero dello Sviluppo)
	Turchia	Vietata
	Uganda	Vietata
	Ungheria	Vietata


ľT

stero dell'Agricoltura; solo uso termiticida)

Decisione Prodotto d'importazione Unione europea - Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Vietata per utilizzo fitosanitario. Per Germania, Grecia, Irlanda, Italia, impieghi diversi è necessaria un'autorizzazione scritta per l'importazione Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna in Belgio, Danimarca, Îtalia, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia Vietata Membri SEE: Islanda Vietata per utilizzo fitosanitario Liechtenstein Vietata per uso fitosanitario (per altri usi è necessario un'autorizzazione scritta) Norvegia Vietata Uruguay Provvisoria: Vietata Vietata Vanuatu Venezuela Permessa (occorre fornire informazioni su proprietà, dati tossicologici, certificato di controllo qualità) Vietnam Vietata Zimbabwe Vietata Eptacloro Angola Vietata (n. CE 200-962-3) Australia Vietata (n. CAS 76-44-8) Vietata Bahrein Provvisoria: Vietata Bangladesh Barbados Vietata Belize Vietata Bolivia Vietata Brasile Provvisoria: Permessa (solo se il prodotto è registrato presso l'associazione IBAMA come prodotto destinato esclusivamente al trattamento del legno; non è autorizzato l'uso per le campagne sanitarie pubbliche e nazionali; vietato l'uso di formulazioni a base di eptacloro, sia di produzione nazionale che importate) Bulgaria Vietata Burkina-Faso Provvisoria: Permessa Burundi Provvisoria: Vietata Camerun Vietata Canada Vietata Ciad Vietata Vietata Cile Vietata Cina Vietata Cipro Colombia Vietata Congo, Repubblica democratica del Vietata Congo, Repubblica del Vietata Costa Rica Permessa (limitatamente all'uso professionale su piante ornamentali e pini) Cuba Vietata Dominica Vietata Ecuador Vietata El Salvador Vietata Emirati arabi uniti Etiopia Provvisoria: Permessa (permesso dal mini-



Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Figi	Vietata
	Filippine	Vietata
	Gambia	Vietata
	Giordania	Vietata
	Guatemala	Vietata
	Guinea	Provvisoria: Vietata
	Honduras	Vietata
	India	Provvisoria: Vietata
	Indonesia	Vietata
	Isole Cook	Vietata
	Kuwait	Vietata
	Libano	Vietata
	Kazakstan	Vietata
	Madagascar	Permessa (valgono le condizioni gener da utilizzare solo per il trattamento de sementi)
	Malaysia	Vietata (eccetto per piccole quantità per di ricerca/istruzione mediante perme d'importazione)
	Malta	Vietata
	Marocco	Vietata
	Maurizio	Vietata
	Messico	Vietata
	Mongolia	Vietata
	Mozambico	Vietata (importazione, produzione e
		vietati)
	Namibia	Provvisoria: Permessa (solo uso termitici
	Nepal	Vietata
	Nicaragua	Permessa
	Niger	Vietata
	Nigeria	Vietata
	Nuova Zelanda	Vietata
	Pakistan	Permessa (solo contro le termiti del terre e del legno)
	Paraguay	Vietata
	Qatar	Vietata
	Repubblica di Corea	Vietata
	Repubblica dominicana	Vietata
	Ruanda	La risposta non si riferisce all'importazione
	Samoa	Vietata
	Siria	Vietata
	Sri Lanka	Vietata
	Saint Lucia	Vietata
	Sudan	Permessa (solo uso termiticida)
	Suriname	Provvisoria: Vietata
	Svizzera	Vietata
	Tailandia	Permessa (solo come termiticida e per domestico)
	Tanzania, Repubblica unita di	Provvisoria: Permessa
	Togo	Provvisoria: Permessa
	Trinidad e Tobago	Provvisoria: Permessa (solo uso termitic
	Turchia	Vietata
	Ungheria	Vietata



Tanzania, Repubblica unita di

Vietata



Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Tailandia	Provvisoria: Permessa (obbligo di dichiara- zione di importazione e produzione e di licenza di importazione)
	Togo	Provvisoria: Permessa (per esperimenti scientifici)
	Turchia	Vietata
	Ungheria	Vietata
	Uruguay	Provvisoria: Vietata
	Vanuatu	Provvisoria: Vietata
Etilenbromuro (1,2-dibromoetano)	Angola	Vietata
(n. CE 203-444-5)	Australia	Permessa
(n. CAS 106-93-4)	Bahrein	Vietata
	Bangladesh	La risposta non si riferisce all'importazione
	Barbados	Provvisoria: Permessa (uso limitato come fumigante per certi mestieri: solo usi non agricoli)
	Belize	Vietata
	Bolivia	Vietata
	Brasile	Provvisoria: Permessa (vietato l'uso per le campagne sanitarie pubbliche e nazionali e per il trattamento del legno; severamente vietato qualsiasi uso nell'agricoltura; sinora non è mai stata registrata alcuna formulazione a base di etilenbromuro per uso agricolo)
	Bulgaria	Vietata
	Burkina-Faso	Provvisoria: Vietata
	Burundi	Provvisoria: Vietata
	Canada	Vietata
	Ciad	Vietata
	Cile	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Colombia	Vietata
	Congo, Repubblica democratica del	Vietata
	Congo, Repubblica del	Vietata
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Vietata
	Dominica	Vietata
	El Salvador	Vietata
	Emirati arabi uniti	Vietata
	Etiopia	Provvisoria: Vietata
	Figi	Permessa (occorre il benestare della commissione veleni e farmaci; deve esserutilizzato solo da professionisti esperti; da utilizzare nella fumigazione effettuata da funzionari dell'ufficio quarantene per i trattamento contro il moscerino della frutta dei soli prodotti in esportazione)
	Filippine	Vietata
	Gambia	Vietata
	Giordania	Vietata
	Guatemala	Vietata
	Guinea	Provvisoria: Vietata
	Honduras	Vietata



Trinidad e Tobago

Turchia

Ungheria

Provvisoria: Vietata

Vietata

Vietata




Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Unione europea	
	— Stati membri:	
	Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna	Vietata per utilizzo fitosanitario (per impieghi diversi è necessaria un'autorizzazione scritta per l'importazione in Belgio, Danimarca, Finlandia, Italia Paesi Bassi e Spagna)
	Svezia	Vietata
	— Membri SEE:	
	Islanda	Vietata per utilizzo fitosanitario
	Liechtenstein	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Uruguay	Vietata
	Vanuatu	Provvisoria: Vietata
	Vietnam	Vietata
HCH (miscela di isomeri)	Angola	Vietata
n. CE 210-168-9)	Australia	Vietata
n. CAS 608-73-1)	Bahrein	Vietata
	Bangladesh	La risposta non si riferisce all'importazion
	Barbados	Vietata
	Belize	Provvisoria: Permessa (solo formulati comeno dell'1 % di principio attivo per us veterinario e medico)
	Benin	Vietata
	Bhutan	Provvisoria: Permessa
	Bolivia	Vietata
	Brasile	Provvisoria: Permessa (importazione autorizzata solo se il prodotto è registrato press l'associazione IBAMA come prodotto destinato esclusivamente al trattamento de legno)
	Bulgaria	Vietata
	Burkina-Faso	Provvisoria: Vietata
	Burundi	Provvisoria: Vietata
	Camerun	Vietata
	Canada	Vietata
	Capo Verde	Vietata
	Ciad	Vietata
	Cile	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Colombia	Vietata
	Congo, Repubblica democratica del	Vietata
	Congo, Repubblica del	Provvisoria: Permessa
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Vietata
	Dominica	Vietata
	Ecuador	Vietata
	El Salvador	Vietata
	Emirati arabi uniti	Vietata
	Etiopia	Provvisoria: Permessa (necessario permess
		del ministero dell'Agricoltura)






Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Unione europea	
	— Stati membri:	
	Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna	Vietata per utilizzo fitosanitario (per impieghi diversi è necessaria un'autorizzazione scritta per l'importazione in Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna)
	Austria, Finlandia, Svezia	Vietata
	— Membri SEE:	
	Islanda	Vietata per utilizzo fitosanitario
	Liechtenstein	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Uruguay	Vietata
	Vanuatu	Vietata
	Venezuela	Permessa (necessario permesso del ministero della Sanità o dell'Agricoltura)
	Vietnam	Vietata
Lindano	Angola	Vietata
(n. CE 200-401-2) (n. CAS 58-89-9)	Australia	Permessa (necessaria autorizzazione di importazione per ciascuna fornitura; occorre una notifica di esportazione per ciascuna fornitura, rilasciata dall'autorità nazionale designata del paese di esportazione)
	Bosnia-Erzegovina	Provvisoria: Vietata
	Canada	Permessa (valgono le condizioni generali)
	Ciad	Provvisoria: Vietata
	Cile	Permessa (valgono le condizioni generali)
	Cina	Permessa (documenti di permesso speciale; importazione limitata ad alcuni organismi)
	Cipro	Permessa
	Colombia	Vietata
	Estonia	Vietata
	Filippine	Provvisoria: Permessa (uso limitato alle piantagioni di ananas)
	Gambia	Vietata
	Gabon	Provvisoria: Vietata
	Honduras	Vietata
	India	Permessa (solo previa registrazione dell'importazione)
	Iraq	Vietata
	Kazakstan	Vietata
	Kuwait	Vietata
	Lettonia	Vietata





Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Canada	Vietata
	Ciad	Vietata
	Cile	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Colombia	Vietata
	Congo, Repubblica democratica del	Vietata
	Congo, Repubblica del	Vietata
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Vietata
	Dominica	Provvisoria: Permessa (permesso d'importazione solo per laboratori e farmacie ufficiali)
	Ecuador	Vietata
	El Salvador	Vietata
	Etiopa	Provvisoria: Permessa (permesso dal mini- stero dell'Agricoltura: 1. cloruro di etilmer- curio; 2. acetato de fenilmercurio; è dissuaso l'uso di pesticidi che contengono mercurio)
	Figi	Vietata (si riferisce all'uso come pesticida)
	Filippine	Vietata
	Gambia	Vietata
	Giordania	Vietata
	Guatemala	Vietata (si riferisce solamente a cloruro di metossietilmercurio)
	Guinea	Provvisoria: Vietata
	Honduras	Vietata
	India	Vietata (acetato di fenilmercurio) Permessa (cloruro di metossietilmercurio) Provvisoria: Permessa (cloruro di etilmer- curio)
	Indonesia	Vietata
	Isole Cook	Vietata
	Kazakistan	Vietata (si riferisce a etilmercurio)
	Kuwait	Vietata
	Libano	Vietata
	Madagascar	Provvisoria: Vietata
	Malaysia	Vietata (ecetto per piccole quantità per usi di ricerca/istruzione tramite permesso d'importazione)
	Malta	Vietata
	Marocco	Vietata
	Maurizio	Vietata
	Messico	Vietata
	Mongolia	Vietata
	Mozambico	Vietata (importazione, produzione e uso vietati)
	Namibia	Provvisoria: Permessa (uso limitato)
	Nepal	Vietata





Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Filippine	Permessa (solo per il trattamento contro il moscerino del fagiolo nei vegetali)
	Gambia	Vietata
	Iraq	Permessa (valgono le condizioni generali)
	Maurizio	Vietata
	Nuova Zelanda	Vietata
	Slovacchia	Vietata
	Suriname	Permessa (richiesta approvazione del ministero dell'Agricoltura)
	Tailandia	Provvisoria: Permessa (certificato di regi- strazione/licenza di importazione)
	Ungheria	Vietata
	Vanuatu	Permessa (valgono le condizioni generali; uso limitato esclusivamente da parte della stazione di ricerca CIRAD)
Monofluoroacetamide	Angola	Vietata
(n. CE 211-363-1)	Australia	Vietata
(n. CAS 640-19-7)	Bahrein	Vietata
	Bangladesh	La risposta non si riferisce all'importazione
	Belize	Vietata
	Benin	Vietata
	Bhutan	Vietata
	Bolivia	Vietata
	Brasile	Provvisoria: Permessa (vietato l'uso per le campagne sanitarie pubbliche e nazionali e per il trattamento del legno; sinora non è mai stata registrata alcuna formulazione a base di monofluoroacetamide per uso agricolo)
	Bulgaria	Vietata
	Burundi	Vietata
	Camerun	Vietata
	Canada	Vietata
	Capo Verde	Vietata
	Ciad	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Colombia	Vietata
	Congo, Repubblica democratica del	Vietata
	Congo, Repubblica del	Provvisoria: Permessa
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Vietata
	Dominica	Vietata
	Ecuador	Vietata
	El Salvador	Vietata
	Etiopia	Provvisoria: Permessa (necessario permesso del ministero dell'Agricoltura)
	Figi	Vietata
	Filippine	Vietata
	Gambia	Vietata
	Giappone	Vietata
	Giordania	Vietata



Ungheria

Vietata



Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Unione europea	
	— Stati membri:	
	Austria	Vietata per uso fitosanitario (necessaria autorizzazione scritta per altri usi)
	Belgio	Permessa (necessaria autorizzazione scritta)
	Danimarca	Permessa (necessaria autorizzazione scritta)
	Finlandia	Permessa (necessaria approvazione preventiva)
	Francia	Permessa (necessaria autorizzazione scritta per uso fitosanitario)
	Germania	Vietata per uso fitosanitario
	Grecia	Permessa (come componente dei topicidi, necessaria autorizzazione scritta)
	Irlanda	Permessa (necessaria autorizzazione preventiva)
	Italia	Vietata per uso fitosanitario (necessaria autorizzazione scritta per altri usi)
	Lussemburgo	La risposta non si riferisce all'importazione
	Paesi Bassi	Vietata
	Portogallo	Vietata per uso fitosanitario
	Regno Unito	Permessa (necessaria autorizzazione preventiva)
	Spagna	Permessa (necessaria autorizzazione scritta)
	Svezia	Permessa (necessaria approvazione preventiva)
	— Membri SEE:	
	Islanda	Permessa (necessaria autorizzazione scritta)
	Liechtenstein Norvegia	La risposta non si riferisce all'importazione Vietata
	Uruguay	Provvisoria: Vietata
	Vanuatu	Vietata
	Venezuela	Permessa (occorre fornire informazioni su proprietà, dati tossicologici, certificato di controllo qualità)
	Vietnam	Vietata
	Zimbabwe	Vietata
Parathion	Australia	Provvisoria: Permessa
(n. CE 200-271-7) (n. CAS 56-38-2)	Canada	Permessa (valgono le condizioni generali)
(ii. C/13 30-38-2)	Ciad	Vietata
	Cina	Permessa (documenti di permesso speciale; importazione limitata ad alcuni organismi)
	Filippine	Vietata
	Gambia	Vietata
	Iraq	Vietata
	Maurizio	Vietata
	Nuova Zelanda	Vietata
	Slovacchia Suriname	Vietata Permessa (necessaria approvazione dal ministero dell'Agricultura)
	Tailandia	Vietata
	Ungheria	Vietata
	Vanuatu	Vietata





Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Madagascar	Vietata
	Malaysia	Provvisoria: Permessa (valgono le condizioni generali)
	Maurizio	Vietata
	Messico	Provvisoria: Permessa (valgono le condizioni generali
	Nuova Zelanda	Vietata
	Nigeria	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Pakistan	Provvisoria: Vietata
	Panama	Vietata
	Paraguay	Vietata
	Repubblica di Corea	Vietata
	Samoa	Vietata
	Slovacchia	Vietata
	Sudan	Vietata
	Tanzania, Repubblica unita di	Vietata
	Tailandia	Vietata
	Togo	Provvisoria: Permessa (solo per esperimenti scientifici)
	Turchia	Vietata
	Ungheria	Vietata
	Uruguay	Provvisoria: Vietata
	Vanuatu	Provvisoria: Vietata
Phosphamidon	Australia	Vietata
(n. CE 236-116-5)	Canada	Vietata
(n. CAS 13171-21-6/23783-98-4/297-99-4)	Ciad	Vietata
	Cina	Permessa (documenti di permesso speciale; importazione limitata ad alcuni organismi)
	Filippine	Vietata
	Gambia	Vietata
	Iraq	Vietata
	Maurizio	Vietata
	Nuova Zelanda	Vietata
	Suriname	Permessa (necessita approvazione del ministero dell'Agricoltura)
	Tailandia	Provvisoria: Permessa (certificato di regi- strazione/ licenza di importazione)
	Ungheria	Provvisoria: Permessa (valgono le condizioni generali)
	Vanuatu	Vietata
2,4,5-T	Angola	Vietata
(n. CE 202-273-3)	Australia	Vietata
(n. CAS 93-76-5)	Bosnia-Erzegovina	Provvisoria: Vietata
	Canada	Vietata
	Ciad	Provvisoria: Vietata
	Cile	Vietata

ľT

Decisione Prodotto Paese d'importazione Cina Vietata Vietata Cipro Colombia Vietata Vietata Estonia Filippine Vietata Gabon Provvisoria: Vietata Gambia Vietata Vietata Honduras India Vietata Vietata Iraq Kazakstan Vietata Vietata Kuwait Lettonia Vietata Provvisoria: Vietata Madagascar Malaysia Vietata Vietata Maurizio Messico Vietata Nuova Zelanda Vietata Nigeria Vietata Vietata Norvegia Pakistan Provvisoria: Vietata Panama Vietata Paraguay Provvisoria: Vietata Vietata Repubblica di Corea Vietata Samoa Slovacchia Vietata Sudan Vietata Tanzania, Repubblica unita di Provvisoria: Permessa (solo l'eliminazione radicale di piante infestanti sulle strade) Vietata Tailandia Togo Provvisoria: Vietata Turchia Vietata Ungheria Vietata Provvisoria: Vietata Uruguay Vanuatu Provvisoria: Vietata Vietata Albania Crocidolite Algeria Provvisoria: Permessa (vietato l'uso nella produzione di beni di consumo) (n. CE 310-127-6) (n. CAS 12001-28-4) Australia La risposta non si riferisce all'importazione Bahrein Vietata Ciad Provvisoria: Vietata Cina Cipro Permessa (in casi eccezionali e per usi speciali, necessaria autorizzazione del ministero del Lavoro e della Sicurezza sociale) Cuba Permessa Ecuador Provvisoria: Permessa



Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Filippine	Provvisoria: Permessa [necessaria autorizzazione provvisoria d'importazione da parte del ministero dell'Ambiente e Risorse naturali (ai sensi dell'atto della Repubblica n. 6969), che può essere rifiutato sulla base di una valutazione delle informazioni richieste]
	Gambia	Provvisoria: Permessa (severament limitato per uso edilizio)
	Giappone	Provvisoria: Permessa
	Guinea	Provvisoria: Permessa (per usi industriali previa autorizzazione del dipartimento nazionale dell'ambiente)
	India	Permessa (licenza su raccomandazione del dipartimento di chimica e petrolchimica)
	Malaysia	Vietata
	Nigeria	Vietata
	Oman	La risposta non si riferisce all'importazione
	Papua Nuova Guinea	La risposta non si riferisce all'importazione
	Samoa	Vietata
	Slovacchia	Permessa (condizioni specificate nell'ordinanza n. 8, 11b, del ministero della Sanità della Slovacchia, 1990)
	Saint Lucia	Provvisoria: Permessa
	Svizzera	Permessa (se l'uso previsto è ancora consentito ai sensi dell'allegato 3.3 dell'ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente)
	Tailandia	Vietata
	Tanzania, Repubblica unita di	La risposta non si riferisce all'importazione
	Ungheria	Vietata (tutti gli usi sono vietati)
	Unione europea	
	— Stati membri	
	Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia	Vietata
	— Membri SEE	
	Islanda, Liechtenstein, Norvegia	Vietata
	Uruguay	La risposta non si riferisce all'importazione
Bifenili polibromurati (PBB)	Albania	Vietata
(n. CE 252-994-2, 248-696-7, 237-137-2)	Australia	La risposta non si riferisce all'importazione
(n. CAS 36355-01-8, 27858-07-7, 13654-09-6)	Bahrein	La risposta non si riferisce all'importazione
	Ciad	Provvisoria: Vietata (si riferisce solo a esabromobifenile)
	Cina	Permessa (necessaria autorizzazione dell'Agenzia nazionale di tutela ambientale della Cina)
	Cipro	Provvisoria: Vietata
	Cuba	Permessa (importazione consentita solo con autorizzazione dell'autorità designata nazio- nale; l'importazione è vietata se la sostanza è destinata alla produzione tessile)

Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Ecuador	Provvisoria: Permessa
	Filippine	Provvisoria: Permessa (necessaria autorizzazione provvisoria d'importazione da parte del dipartimento dell'ambiente e risorse naturali (ai sensi dell'atto della Repubblica 6969) che può essere rifiutato sulla base di una valutazione delle informazioni richieste)
	Gambia	Provvisoria: Vietata
	Giappone	Provvisoria: Permessa
	Guinea	Provvisoria: Permessa (per usi industriali previa autorizzazione del dipartimento nazionale dell'ambiente)
	India	Permessa (autorizzazione su raccomandazione del dipartimento di chimica e petrolchimica)
	Malaysia	Vietata
	Nigeria	Provvisoria: Permessa (necessaria approvazione dell'Agenzia federale per la tutela dell'ambiente)
	Oman	La risposta non si riferisce all'importazione
	Papua Nuova Guinea	La risposta non si riferisce all'importazione
	Samoa	Vietata
	Saint Lucia	Provvisoria: Permessa
	Svizzera	Vietata (la produzione, la fornitura, l'importazione e l'uso della sostanza, e dei prodotti che la contengono, sono proibiti)
	Tanzania, Repubblica unita di	La risposta non si riferisce all'importazione
	Tailandia	La risposta non si riferisce all'importazione
	Ungheria	Provvisoria: Permessa (necessario il permesso del Servizio nazionale di pubblica sanità e ufficiali sanitari. I PBB non possono essere usati negli articoli tessili destinati a entrare in contatto con la pelle)
	Unione europea	
	— Stati membri	
	Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia	Permessa (escluso l'uso in articoli tessili destinati a entrare in contatto con la pelle: vestiti, biancheria intima e per la casa)
	— Stati membri SEE	
	Islanda Liechtenstein Norvegia	Permessa (escluso l'uso in articoli tessili destinati a entrare in contatto con la pelle: vestiti, biancheria intima e per la casa)
	Uruguay	La risposta non si riferisce all'importazione
Bifenili policlorurati (PCB)	Albania	Vietata
(n. CE 215-648-1)	Algeria	Vietata
(n. CAS 1336-36-3) esclusi bifenili monoclorurati diclorurati	Australia	Permessa (necessaria autorizzazione del ministero del Commercio. Una simile auto- rizzazione includerebbe le condizioni indi- cate nel regolamento doganale)



Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Bahrein	Vietata
	Ciad	Provvisoria: Permessa
	Cina	Permessa (necessaria autorizzazione dell'Agenzia nazionale di tutela ambientale della Cina; compreso per l'importazione di apparecchiature elettriche contenenti PCB)
	Cipro	Provvisoria: Vietata
	Cuba	Vietata (è proibita l'importazione della sostanza e di apparecchiature elettriche con un tenore di PCB superiore a 50 ppm)
	Ecuador	Provvisoria: Permessa
	Filippine	Provvisoria: Permessa (necessaria autorizza- zione provvisoria d'importazione da parte del dipartimento dell'ambiente e risorse naturali (ai sensi dell'atto della Repubblica n. 6969), che può essere rifiutato sulla base di una valutazione delle informazioni richieste)
	Gambia	Provvisoria: Permessa (si suppone che i PCB siano importati in sistemi chiusi)
	Giappone	Permessa (necessaria autorizzazione del ministero del Commercio internazionale e dell'Industria)
	Guinea	Provvisoria: Permessa (per usi industriali previa autorizzazione del dipartimento nazionale dell'ambiente)
	Honduras	La risposta non si riferisce all'importazione
	India	Permessa (autorizzazione su raccomandazione del dipartimento di chimica e petrolchimica)
	Malaysia	Vietata
	Nigeria	Provvisoria: Permessa (necessaria approvazione dell'Agenzia federale per la tutela dell'ambiente)
	Oman	La risposta non si riferisce all'importazione
	Papua Nuova Guinea	La risposta non si riferisce all'importazione
	Samoa	Vietata
	Slovacchia	Vietata
	Saint Lucia	Provvisoria: Permessa
	Svizzera	Vietata (la produzione, la fornitura, l'importazione e l'uso della sostanza, e dei prodotti che la contengono, sono proibiti)
	Tailandia	Vietata
	Tanzania, Repubblica unita di	La risposta non si riferisce all'importazione
	Ungheria	Provvisoria: Permessa (necessario il permesso del servizio nazionale di pubblica sanità e ufficiali sanitari; i PCB non possono essere utilizzati in formulati con un tenore di PCB superiore allo 0,01 % di peso)

Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Unione europea — Stati membri	
	Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia	Vietata (in casi eccezionali, può essere concessa una deroga, caso per caso, per i prodotti primari e intermedi; oltre al divieto generale sui PCB, è vietata anche l'importazione di qualsiasi preparato con un tenore di PCB superiore allo 0,005 %)
	— Membri SEE	,
	Islanda Liechtenstein Norvegia	Vietata (in casi eccezionali, può essere concessa una deroga, caso per caso, per i prodotti primari e intermedi. Oltre al divieto generale sui PCB, è vietata anche l'importazione di qualsiasi preparato con un tenore di PCB superiore allo 0,005 %)
	Uruguay	La risposta non si riferisce all'importazione
Terfenili policlorurati (PCT)	Albania	Vietata
(n. CE 262-968-2) (n. CAS 61788-33-8)	Australia	Permessa (necessaria autorizzazione del ministero del Commercio. Una (n. simile autorizzazione includerebbe le condizioni indicate nel regolamento doganale)
	Bahrein	La risposta non si riferisce all'importazione
	Ciad	Provvisoria: Vietata
	Cina	Permessa (necessaria autorizzazione dell'Agenzia nazionale di tutela ambientale della Cina)
	Cipro	Provvisoria: Vietata
	Cuba	Vietata
	Ecuador	Provvisoria: Permessa
	Filippine	Provvisoria: Permessa [necessaria autorizzazione d'importazione da parte del dipartimento dell'ambiente e risorse naturali (ai sensi dell'atto n. 6969), che può essere rifiutato sulla base di una valutazione delle informazioni richieste]
	Gambia	Provvisoria: Permessa (si suppone che i PCT siano importati in sistemi chiusi)
	Giappone	Provvisoria: Permessa
	Guinea	Provvisoria: Permessa (per usi industriali previa autorizzazione del dipartimento nazionale dell'ambiente)
	Honduras	La risposta non si riferisce all'importazione
	India	Permessa (autorizzazione su raccomandazione del dipartimento di chimica e petrolchimica)
	Malaysia	Vietata
	Nigeria	Provvisoria: Permessa (necessaria approvazione dell'Agenzia federale per la tutela dell'ambiente)
	Oman	La risposta non si riferisce all'importazione
	Papua Nuova Guinea	La risposta non si riferisce all'importazione
	Samoa	Vietata
	Svizzera	Vietata (la produzione, la fornitura, l'importazione e l'uso della sostanza, e dei prodotti che la contengono, sono proibiti)



Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Tanzania, Repubblica unita di	La risposta non si riferisce all'importazion
	Tailandia	La risposta non si riferisce all'importazion
	Ungheria	Provvisoria: Permessa (necessario permesso del servizio nazionale di pubblic Sanità e ufficiali sanitari; i PCT no possono essere utilizzati in preparati co un tenore di PCT superiore allo 0,01 % o peso)
	Unione europea	
	— Stati membri	
	Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia	Vietata (in casi eccezionali, può esser concessa una deroga, caso per caso, per prodotti primari e intermedi. Oltre divieto generale sui PCT, è vietata anch l'importazione di qualsiasi preparato co un tenore di PCT superiore allo 0,005 %
	— Membri SEE	
	Islanda Liechtenstein Norvegia	Vietata (in casi eccezionali, può esser concessa una deroga, caso per caso, per prodotti primari e intermedi. Oltre a divieto generale sui PCT, è vietata anch l'importazione di qualsiasi preparato co un tenore di PCT superiore allo 0,005 %
	Uruguay	La risposta non si riferisce all'importazion
is(2,3 dibromopropil)fosfato	Albania	Vietata
. CE 204-799-9)	Australia	La risposta non si riferisce all'importazion
. CAS 126-72-7)	Bahrein	La risposta non si riferisce all'importazion
	Ciad	Provvisoria: Vietata
	Cina	Permessa (necessaria autorizzazion dell'Agenzia nazionale di tutela ambienta della Cina)
	Cipro	Provvisoria: Vietata
	Cuba	Permessa (importazione consentita solo co autorizzazione dell'autorità designata nazio nale; l'importazione è vietata se la sostanz è destinata alla produzione tessile)
	Ecuador	Provvisoria: Permessa
	Filippine	Provvisoria: Permessa [necessaria autorizz zione provvisoria d'importazione da par del dipartimento dell'ambiente e risori naturali (ai sensi dell'atto della Repubbli n. 6969), che può essere rifiutato sulla badi una valutazione delle informazioni richieste]
	Gambia	Provvisoria: Vietata (la DNA richiede info mazione sull'origine, gli usi e le forme o Tris)
	Giappone	Provvisoria: Permessa
	Guinea	Provvisoria: Permessa (per usi industria previa autorizzazione del dipartimen nazionale dell'ambiente)
	Honduras	La risposta non si riferisce all'importazion
	India	Permessa (autorizzazione su raccomand- zione del dipartimento di chimica e petro chimica)
	Malaysia	Vietata
	Nigeria	Vietata
	Oman	La risposta non si riferisce all'importazion
	Papua Nuova Guinea	La risposta non si riferisce all'importazion
	St. Lucia	La risposta non si riferisce all'importazio

Prodotto	Paese	Decisione d'importazione
	Samoa	Vietata
	Slovacchia	Provvisoria: Vietata
	Svizzera	Provvisoria: Permessa
	Tanzania, Repubblica unita di	La risposta non si riferisce all'importazione
	Tailandia	La risposta non si riferisce all'importazione
	Ungheria	Provvisoria: Permessa (necessario il permesso del servizio nazionale di pubblica sanità e ufficiali sanitari; Tris non può essere usato negli articoli tessili destinati a entrare in contatto con la pelle)
	Unione europea	
	— Stati membri	
	Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia	Permessa (escluso l'uso in articoli tessili destinati a entrare in contatto con la pelle: vestiti, biancheria intima e per la casa)
	— Stati membri SEE	
	Islanda Liechtenstein Norvegia Uruguay	Permessa (escluso l'uso in articoli tessili destinati a entrare in contatto con la pelle: vestiti, biancheria intima e per la casa) La risposta non si riferisce all'importazione»

REGOLAMENTO (CE) N. 2248/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti e le note complementari figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (2), in particolare gli articoli 35 e 35 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/98 della Commissione (4), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 282/98 (6), ha definito le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché i relativi metodi di analisi; che il regolamento (CEE) n. 2568/91 ha inoltre modificato le note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

considerando che, sulla base dei risultati delle analisi effettuate sugli oli d'oliva prodotti in Marocco, occorre adattare il tenore in acido linolenico degli oli d'oliva vergini originari di tale paese, per tenere conto delle caratteristiche naturali di questi prodotti, legate segnatamente alla varietà e alle particolari condizioni di raccolta;

considerando che, per armonizzare le condizioni relative alla preparazione dei campioni degli oli d'oliva al fine di effettuare le analisi contemplate dal regolamento (CEE) n. 2568/91, occorre prevedere in detto regolamento l'obbligo di applicare la norma internazionale EN ISO 661;

considerando che occorre modificare in conformità i regolamenti (CEE) n. 2568/91 e (CEE) n. 2658/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato nel modo seguente:

- 1) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
 - Tuttavia, per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/2001 sono parimenti considerati oli d'oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a), b), c) o d) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE gli oli sfusi o condizionati in imballaggi immediati aventi un contenuto netto pari o superiore a 100 chilogrammi, totalmente originari del Marocco, che presentino caratteristiche conformi a quelle indicate nell'allegato I, punti 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento e che, in deroga ai paragrafi 1 e 2, abbiano un tenore in acido linolenico al massimo dell'1,0 %.»;
- 2) all'articolo 2, è aggiunto il paragrafo seguente:
 - Il prelievo dei campioni per la determinazione delle caratteristiche degli oli indicate nell'allegato I si effettua secondo la norma internazionale EN ISO 661, per quanto riguarda la preparazione dei campioni per le prove.»

Articolo 2

La tabella I della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituita dalla tabella figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 1998.

⁽¹) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (²) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32. (³) GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

^(*) GU L 151 del 21. 5. 1998, pag. 1. (*) GU L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1. (*) GU L 28 del 4. 2. 1998, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

«TABELLA I Tenore in acidi grassi in percentuale degli acidi grassi totali

Acidi grassi	Percentuali
Acido miristico	≤ 0,05
Acido linolenico (1)	≤ 0,9
Acido arachico	≤ 0,6
Acido eicosanoico	≤ 0,4
Acido beenico (²)	≤ 0,3
Acido lignocerico	≤ 0,2

⁽¹) \leq 1,0 per gli oli d'oliva vergini delle sottovoci 1509 10 10 e 1509 10 90, originari del Marocco, fino al 31 ottobre 2001.

 $^{(2) \}leq 0.2$ per gli oli del n. 1509.»

ΙΤ

REGOLAMENTO (CE) N. 2249/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1998

che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia e modifica la decisione 97/634/CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 10,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (3), in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- Il 31 agosto 1996, con due distinti avvisi pubblicati (1) nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping (4) e di un procedimento antisovvenzioni (5) relativi alle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia.
- La Commissione ha raccolto e verificato tutte le (2) informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni definitive. L'esame ha dimostrato l'opportunità di adottare misure antidumping e misure compensative definitive per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni. Tutte le parti interessate sono state informate dell'esito dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito.
- Il 26 settembre 1997 la Commissione ha adottato la (3)decisione 97/634/CE (6), modificata da ultimo dalla decisione 98/540/CE (7), che accetta gli impegni offerti in relazione ai due procedimenti di cui sopra dagli esportatori citati nell'allegato alla decisione e chiude le inchieste nei loro confronti.
- (*) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. (*) GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18. (*) GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1. (*) GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 18. (*) GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 20. (*) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 81. (*) GU L 252 del 12. 9. 1998, pag. 68.

- Lo stesso giorno il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1890/97 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/98 (9), ha istituito un dazio antidumping di 0,32 ECU/kg sulle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia. Da tale dazio erano esenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento, le importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento esportato da società i cui impegni erano stati accettati.
- Sempre lo stesso giorno il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1891/97 (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/98, ha inoltre istituito un dazio compensativo del 3,8 % sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia. Da tale dazio erano esenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento, le importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento esportato da società i cui impegni erano stati accettati.
- I suddetti regolamenti riportano le risultanze e le (6) conclusioni definitive in merito a tutti gli aspetti delle inchieste.

B. PRESUNTA **INOSSERVANZA DEGLI IMPEGNI**

- Per assicurare un'applicazione e un controllo effi-(7) caci degli impegni accettati, gli esportatori si sono impegnati a comunicare trimestralmente alla Commissione i dati relativi a tutte le loro vendite, specificando ogni singola operazione, di salmone dell'Atlantico d'allevamento a clienti non collegati nella Comunità.
- Il testo degli impegni stipula espressamente che l'inadempienza dell'obbligo di inviare relazioni, in particolare quelle trimestrali, entro il termine prescritto, viene considerata, salvo casi di forza maggiore, una violazione degli impegni stessi.
- Alcuni esportatori norvegesi non hanno rispettato l'obbligo di inviare relazioni per il primo trimestre 1998 entro il termine stabilito o non le hanno inviate affatto.

^(*) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 1. (*) GU L 264 del 29. 9. 1998, pag. 17. (10) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 19.

Gli esportatori in questione sono stati informati delle conseguenze del ritardo nell'invio delle relazioni e in particolare del fatto che, qualora la Commissione abbia motivo di ritenere che sia in atto una violazione degli impegni, possono essere istituiti, rispettivamente, un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi, a norma dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2026/97.

IT

Gli esportatori, inoltre, sono stati invitati a fornire, se del caso, elementi di prova dell'esistenza di cause di forza maggiore che giustifichino il ritardo o il mancato invio delle relazioni, ma finora non hanno fornito prove inoppugnabili al riguardo.

- (10) Uno dei nove esportatori elencati nell'allegato del presente regolamento, la NorMan Trading Ltd AS (¹), ha comunicato alla Commissione di aver cambiato nome chiedendo che alla società che ha assunto una nuova denominazione fosse consentito di presentare un nuovo impegno in qualità di nuovo esportatore. La Commissione, tuttavia, ritiene che il semplice cambiamento di nome non basti per permettere a una società di essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1890/97 e dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1891/97.
- (11) Oltre all'obbligo di inviare relazioni, gli esportatori si sono espressamente impegnati a rispettare un prezzo minimo prestabilito per le vendite delle rispettive presentazioni di salmone importate nella Comunità.
- Verificando le relazioni riguardanti il quarto trimestre 1997 si è riscontrato, grazie ai documenti supplementari richiesti dalla Commissione, che l'esportatore Norwell AS aveva omesso di menzionare un certo numero di note di accredito nella relazione presentata per il trimestre in questione. Una volta detratte le note di accredito in questione, è risultato che la società aveva effettuato vendite sul mercato comunitario a un prezzo inferiore al prezzo minimo indicato nell'impegno.

C. MISURE PROVVISORIE

- (13) In considerazione di quanto precede, vi è motivo di ritenere che siano in atto violazioni degli impegni offerti dagli esportatori norvegesi citati in allegato al presente regolamento e accettati dalla Commissione.
- (14) Si ritiene quindi indispensabile istituire dazi provvisori in attesa che si svolgano ulteriori inchieste su queste presunte violazioni.
- (1) Il nuovo nome è NorMan Seafood AS.

D. ALIQUOTA DEL DAZIO

- (15) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96, l'aliquota del dazio antidumping dev'essere stabilita sulla base delle migliori informazioni disponibili.
- (16) In questo contesto, e alla luce del considerando 107 del regolamento (CE) n. 1890/97 del Consiglio, si ritiene opportuno stabilire le aliquote dei dazi antidumping provvisori, per tutte le società in questione, a 0,32 ECU/kg peso netto del prodotto.
- (17) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2026/97, l'aliquota del dazio compensativo dev'essere stabilita sulla base delle migliori informazioni disponibili.

Nella situazione attuale, e alla luce del considerando 149 del regolamento (CE) n. 1891/97 del Consiglio, si ritiene opportuno fissare l'aliquota del dazio compensativo provvisorio al 3,8 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

E. CONSIDERAZIONI FINALI

- (18) Gli esportatori in questione devono pertanto essere depennati dall'elenco allegato alla decisione 97/ 634/CE.
- (19) A fini di buona amministrazione si deve fissare il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento (diverso da quello allo stato libero), di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codice Taric: 0302 12 00 * 19), ex 0304 10 13 (codice Taric: 0304 10 13 * 19), ex 0303 22 00 (codice Taric: 0304 20 13 * 19), originario della Norvegia ed esportato dalle società elencate in allegato.
- 2. L'aliquota del dazio applicabile è pari a 0,32 ECU/kg di peso netto del prodotto.

Articolo 2

- 1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento (diverso da quello allo stato libero), di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codice Taric: 0302 12 00 * 19), ex 0304 10 13 (codice Taric: 0304 10 13 * 19), ex 0303 22 00 (codice Taric: 0303 22 00 * 19) ed ex 0304 20 13 (codice Taric: 0304 20 13 * 19), originario della Norvegia ed esportato dalle società elencate in allegato.
- 2. L'aliquota del dazio applicabile è pari al 3,8 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

Articolo 3

ΙΤ

- 1. I dazi di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano al salmone dell'Atlantico allo stato libero (codici Taric 0302 12 00 * 11, 0304 10 13 * 11, 0303 22 00 * 11 e 0304 20 13 * 11). Ai fini del presente regolamento, per salmone dell'Atlantico allo stato libero si intende quello per il quale le parti interessate abbiano fornito alle autorità competenti dello Stato membro di sbarco prove sufficienti che è stato catturato in mare, fornendo loro tutti i documenti doganali e di trasporto necessari.
- 2. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 4

Le parti interessate possono, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 5

Nell'allegato della decisione 97/634/CE della Commissione sono depennati i nomi delle società elencate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1998.

Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente

ALLEGATO

N.	Società	Codice addizionale Taric
84	Langfjord Laks AS	8186
86	Leonhard Products AS	8423
90	Marex AS	8326
117	NorMan Trading Ltd AS	8230
128	Norwell AS	8316
129	Notfisk Arctic AS	8234
149	Salomega AS	8260
166	Skarpsno Mat	8277
177	Svenodak AS	8288

REGOLAMENTO (CE) N. 2250/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1998

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di ottobre 1998 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/ 87 (⁴);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2973/79 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni speciali per il quarto trimestre 1998;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per il quarto trimestre 1998 sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione presentate nel mese di ottobre 1998 per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79, per il quarto trimestre 1998, sono accettate integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1998.

GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

^(°) GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7. (°) GU L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44. (°) GU L 327 del 18. 11. 1987, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 2251/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1998

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di ottobre 1998 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98 (2), in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12 bis, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (3), che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada, modificato dal regolamento (CE) n. 2333/96 (4);

considerando che il regolamento (CE) n. 2051/96 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni speciali per anno civile; che non sono stati chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine per il mese di ottobre1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il mese di ottobre 1998 non è stata presentata alcuna domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto del regolamento (CE) n. 2051/96.

Articolo 2

Nei primi cinque giorni del mese di novembre 1998 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 5 000 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1998.

GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽²) GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7. (³) GU L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18. (*) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 2252/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1998

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Gisgiordania e della Striscia di Gaza (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (²), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane; che, a norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di

Gaza (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (⁴), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri; che è importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili; che, a tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 1998. Esso si applica dal 21 ottobre al 3 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1998.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22. (2) GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16. (4) GU L 289 del 22. 10. 1997, pag. 1.

(in ecu/100 pezzi)

Periodo: dal 21 ottobre al 3 novembre 1998

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	16,96	15,86	33,77	16,54
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose fiore piccolo
Israele	11,97	_	10,69	9,38
Marocco	13,45	12,91	_	_
Cipro	_	_	_	_
Giordania	_	_	_	_
Cisgiordania e Striscia di Gaza	_	_	_	_

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 1998

che approva le modifiche dello statuto dell'impresa comune Joint European Torus (JET)

(98/585/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che ai fini dell'attuazione del progetto JET il Consiglio, con la decisione 78/471/Euratom (4), ha istituito l'impresa comune Joint European Torus (JET) e ha approvato il suo statuto;

considerando che è opportuno modificare gli articoli 4 e 8 dello statuto del JET in seguito alla sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado del 12 dicembre 1996 nei procedimenti riuniti T-177/94 e T-377/94, secondo la quale la disparità di trattamento esistente tra due categorie di dipendenti del JET non è più obiettivamente giustificata;

considerando che è opportuno che tale modifica consenta al Consiglio del JET di adottare le necessarie misure transitorie, in particolare riguardo alla suddetta disparità di trattamento dei dipendenti assegnati al gruppo di lavoro del progetto prima del 21 ottobre 1998;

considerando che il Forschungszentrum Jülich GmbH (KFA) ha notificato il suo recesso dall'impresa comune a decorrere dal 31 dicembre 1997; che il Forschungszentrum Karlsruhe (FZK) ha chiesto di aderire all'impresa comune a decorrere dal 1º gennaio 1998; che il Consiglio del JET ha approvato tali atti di recesso e di adesione all'impresa comune e le modifiche dello Statuto che si sono rese di conseguenza necessarie;

considerando che in seguito alla conclusione di un contratto di associazione tra Euratom e la Dublin City University (DCU), la Dublin City University sostituisce l'Irlanda nella funzione di membro irlandese dell'impresa comune; che l'Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Internacional sostituisce la Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica nella funzione di membro portoghese dell'impresa comune; che il Consiglio del JET ha approvato le modifiche dello statuto rese necessarie da tali cambiamenti;

considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria all'Unione europea, l'Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ha chiesto di aderire all'impresa comune JET; che il Consiglio del JET ha approvato tale richiesta di adesione all'impresa comune e le modifiche dello statuto rese necessarie dalla stessa;

considerando che il Consiglio del JET ha approvato un'ulteriore modifica dello statuto in conseguenza dell'adozione delle nuove leggi britanniche sulle società del 1985 e 1989,

⁽¹) GU C 108 del 7. 4. 1998, pag. 3. (²) Parere espresso l'8 ottobre 1998 (non ancora pubblicato nella

Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 235 del 27. 7. 1998, pag. 63.

(4) GU L 151 del 7. 6. 1978, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/305/Euratom (GU L 117 del 14. 5. 1996, pag. 9).

DECIDE:

IT

Articolo 1

Sono approvate le modifiche dello statuto dell'impresa comune Joint European Torus (JET) allegate alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 1998.

Per il Consiglio Il presidente C. EINEM

ALLEGATO

- L'articolo 1.3 dello statuto dell'impresa comune Joint European Torus (JET) è sostituito dal testo seguente:
 - «1.3. L'impresa comune è costituita dai seguenti membri:
 - la Comunità europea dell'energia atomica (in seguito denominata "Euratom"),
 - lo Stato belga (in seguito denominato "Belgio"), che agisce per proprio conto (Laboratorire de Physique des Plasmas de l'École Royale Militaire Laboratorium voor plasmaphysical, van de Koninklijke Militaire School) e per conto della libera Università di Bruxelles (service de physique statistique, plasmas et optique non linéaire de l'ULB) e del Centre d'études de l'énergie nucléaire (CEN)/Studiecentrum voor Kernenergie (SCK),
 - il Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, Spagna (in seguito denominato "CIEMAT"),
 - le Commissariat à l'énergie atomique, Francia (in seguito denominato "CEA"),
 - l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (in seguito denominato "ENEA", che, dal 1° gennaio 1986 rappresenta tutte le attività dipendenti dal programma fusione Euratom, comprese quelle del Consiglio nazionale delle ricerche CNR),
 - la Repubblica ellenica (in seguito denominata "Grecia"),
 - il "Forschungszentrum Karlsruhe", Germania (in seguito denominato "FZK"),
 - il "Forskningscenter Risø", Danimarca, (in seguito denominato "Risø"),
 - il Granducato di Lussemburgo (in seguito denominato "Lussemburgo"),
 - l'"Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Internacional", Portogallo (in seguito denominato "ICCTI"),
 - la "Dublin City University", Irlanda (in seguito denominata "DCU"),
 - il "Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Institut für Plasmaphysik", Germania (in seguito denominato "IPP"),
 - il "Naturvetenskapliga forskningsrådet", (in seguito denominato "NFR"),
 - la Confederazione svizzera (in seguito denominata "Svizzera"),
 - il "Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie", Paesi Bassi (in seguito denominato "FOM"),
 - la "United Kingdom Atomic Energy Authority" (in seguito denominata "Authority" o "Organizzazione ospitante"),
 - il "Teknologian Kehittämiskeskus", Finlandia (in seguito denominato "TEKES"),
 - l'"Österreichische Akademie der Wissenschaften", Austria (in seguito denominata "ÖAW").»
- 2. Gli articoli 4.1.1 e 4.1.2 sono sostituiti dal testo seguente:
 - «4.1.1. I membri dell'impresa comune sono rappresentati in seno al consiglio del JET nel modo seguente e il voto di ciascun gruppo di due rappresentanti è ponderato nei termini indicati:

Rappresentante	Numero dei rappresentanti	Ponderazione del voto
Euratom	2	5
Belgio	2	2
CIEMAT	2	3
CEA	2	5
ENEA	2	5
Grecia	2	1
Risø	2	2
Lussemburgo	2	1
DCU	2	1
ICCTI	2	2

ΙΤ

ÖAW

4.1.2. Perché le decisioni del Consiglio del JET possano essere adottate occorrono almeno 31 voti favorevoli.»

2

2

- 3. L'articolo 4.2.2, lettera d) è sostituito dal testo seguente:
 - «d) designa il direttore generale e il personale dirigente del progetto e stabilisce la durata del loro distacco, approva la struttura generale del gruppo di lavoro del progetto e stabilisce le procedure di distacco e di gestione del personale;».
- 4. Gli articoli 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.7 sono sostituiti dal testo seguente:
 - «8.1. Il gruppo di lavoro del progetto assiste il direttore del progetto nell'esercizio delle sue funzioni. Il personale del gruppo deve risultare nell'organigramma del personale, quale figura nel bilancio annuale. Esso è composto da personale proveniente dai membri dell'impresa comune, come stabilito al punto 8.3.»
 - «8.3. I membri dell'impresa comune, che hanno concluso con Euratom un contratto di associazione oppure un contratto a tempo determinato nel quadro del programma fusione Euratom negli Stati membri in cui non esistono associazioni (in seguito denominati "organismi di provenienza"), mettono a disposizione dell'impresa comune personale scientifico, tecnico e amministrativo qualificato.
 - 8.4. Il personale messo a disposizione dagli organismi di provenienza è distaccato presso l'impresa comune e:
 - a) rimane alle dipendenze dell'organismo di provenienza durante il periodo di distacco alle condizioni di impiego determinate da tale organismo;
 - b) ha diritto, durante il periodo di distacco, a un'indennità come stabilito dai "Regolamenti applicabili al distacco del personale degli organismi di provenienza presso l'impresa comune", che sono adottati dal Consiglio del JET in base al punto 8.5.
 - 8.5. Il Consiglio del JET adotta le procedure specifiche per la gestione del personale (ivi compresi i "Regolamenti applicabili al distacco del personale degli organismi di provenienza presso l'impresa comune"). Adotta inoltre il regime transitorio e le necessrie misure relative al gruppo di lavoro del progetto assegnato all'impresa comune dalla Commissione e dall'organizzazione ospitante prima del 21 ottobre 1998.
 - «8.7. Tutte le spese per il personale, ivi compreso il rimborso delle spese relative al personale distaccato sostenute dagli organismi di provenienza nonché le spese relative al personale assegnato all'impresa comune dalla Commissione e dall'organizzazione ospitante prima dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni, sono a carico dell'impresa comune.»
- 5. Gli articoli 8.8 e 8.9 sono soppressi.
- 6. L'articolo 22.2 è sostituito dal testo seguente:
 - «22.2. Fatte salve le disposizioni del terzo paragrafo dell'articolo 49 del trattato che istituisce l'Euratom, per evitare qualsiasi malinteso, l'impresa comune non è considerata come una società ai sensi delle leggi del Regno Unito sulle società del 1985 e del 1989.»

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti

Il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti, che il Consiglio ha deciso di concludere l'11 dicembre 1997 (¹) e che è stato firmato il giorno stesso, è entrato in vigore l'11 settembre 1998, data in cui la parte slovena ha depositato la notifica dell'espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

⁽¹⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 62.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1998

recante approvazione del documento unico di programmazione multiregionale per la riconversione delle attività del settore della difesa nelle zone che rientrano nell'obiettivo n. 2 in Francia

[notificata con il numero C(1998) 2787]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(98/586/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

sentito il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2052/88 prevede che la Commissione può cofinanziare interventi di assistenza tecnica;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che la

Commissione adotti, sulla base di un documento unico di programmazione presentato dallo Stato membro, una decisione unica che comprenda allo stesso tempo gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e il contributo dei fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma, del medesimo regolamento;

considerando che il governo francese ha presentato alla Commissione, il 18 aprile 1997, il documento unico di programmazione multiregionale per la riconversione delle attività del settore della difesa nelle zone che rientrano nell'obiettivo n. 2 in Francia; che le spese sostenute ai sensi di questo documento unico di programmazione sono ammissibili a partire dalla data suddetta;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 (5), nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

⁽¹) GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. (²) GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11. (³) GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (2), definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

ΙΤ

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che una misura prevista nell'ambito del suddetto documento unico di programmazione comporta il cofinanziamento di un regime di aiuto non ancora approvato dalla Commissione; che è dunque opportuno ridurre l'impegno finanziario dell'importo corrispondente a detta misura, fintanto che la Commissione non approvi tale regime;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le opportune informazioni finanziarie per consentire la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi, nell'ambito della partnership, delle informazioni attualmente fornite dalle autorità francesi non permette ancora di effettuare la suddetta verifica; che conviene di conseguenza sospendere i pagamenti dopo il primo anticipo previsto all'articolo 21, paragrafo 2, dello stesso regolamento fino a quando la Commissione non avrà potuto verificare il principio di addizionalità;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/97 (4), prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede, con riserva delle disponibilità di bilancio, un impegno unico se il contributo comunitario concesso non supera la cifra di 40 milioni di ECU per l'insieme del periodo di programmazione;

considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegate alla decisione 97/317/CE della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per la Francia (5);

considerando che tutte le altre condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il documento unico di programmazione multiregionale per la riconversione delle attività del settore della difesa nelle zone che rientrano nell'obiettivo n. 2 in Francia per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 è approvato.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene gli elementi pertinenti previsti all'articolo 9, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 4253/88 e in particolare gli obiettivi seguenti:

- a) le linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali in Francia;
 - le linee prioritarie sono le seguenti:
 - 1) sviluppare le azioni in compartecipazione con i gruppi industriali legati al settore della difesa, a profitto delle PMI sub-fornitrici,
 - 2) rafforzare la struttura finanziaria delle PMI,
 - 3) sostenere i grandi progetti industriali,
 - 4) riconvertire le zone militari e industriali dismesse,
 - 5) assistenza tecnica;
- b) il contributo dei fondi strutturali così come precisato all'articolo 4;
- c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:
 - le modalità di sorveglianza e di valutazione,
 - le disposizioni di esecuzione finanziaria,
 - le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;
- d) le modalità di verifica dell'addizionalità;
- e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;
- f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

⁽¹) GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15. (²) GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34. (³) GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. (⁴) GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 146 del 5. 6. 1997, pag. 1.

Articolo 3

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei fondi strutturali è la seguente:

in millioni di ecu (a prezzi 1998)

1998	25,590
1999	12,770
Totale	38,360

ΙΤ

Articolo 4

Il contributo dei FESR concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 38,360 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, sono precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 35,40 milioni di ECU per il settore pubblico e 62,57 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla CECA e dalla BEI.

Articolo 5

1. L'impegno di bilancio nel momento dell'approvazione del programma corrisponde all'importo totale del contributo comunitario.

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, quest'impegno non comprende l'importo relativo al regime di aiuto non ancora approvato dalla Commissione. Il relativo impegno sarà effettuato dopo l'approvazione di tale regime di aiuto.

L'impegno ammonta a 31,360 milioni di ECU.

2. I pagamenti successivi al primo anticipo di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono subordinati alla conferma da parte della Commissione del rispetto del principio di addizionalità, sulla base di opportune informazioni trasmesse dallo Stato membro.

Articolo 6

Le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo le procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione nei confronti del regime di aiuto incluso nella misura 2.1 «Agevolare l'accesso ai fondi propri»; a norma degli articoli 92 e 93 del trattato, i regimi di aiuto devono essere approvati dalla Commissione e di conseguenza l'impegno relativo all'attuazione di tale misura è ridotto degli importi corrispondenti a detto regime fintanto che la Commissione non lo abbia approvato.

Articolo 8

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999.

La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 9

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48, 52 e 59 del trattato e alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 10

La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegate alla decisione 97/317/CE.

Articolo 11

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1998.

Per la Commissione Monika WULF-MATHIES Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1998

concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario

[notificata con il numero C(1998) 2998]

(I testi nelle lingue spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese e svedese sono i soli facenti fede)

(98/587/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/ CE (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che è opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento che sono stati designati a livello comunitario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alle direttive e alle decisioni seguenti:

- direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE (4);
- direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (5), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia;
- direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (6), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia;
- direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (7), modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (8);
- (¹) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (²) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31. (³) GU L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11. (⁴) GU L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34. (⁵) GU L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1.

- GU L 167 del 22. 6. 1992, pag. 1.
- (°) GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1. (°) GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

- direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (9), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia;
- direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (10), modificata da ultimo dalla direttiva 97/22/CE (11);
- decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (12), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia;
- direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (13);
- direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (14);
- direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti;
- decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura (15);

considerando che la concessione dell'aiuto comunitario è subordinato all'espletamento delle funzioni e dei compiti pertinenti da parte del laboratorio in questione;

^(°) GU L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 260 del 3. 7. 1972, pag. 1. (10) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38. (11) GU L 113 del 30. 4. 1997, pag. 9. (12) GU L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 31. (13) GU L 175 del 19. 7. 1993, pag. 23.

⁽¹⁴⁾ GU L 332 del 30. 12. 1995, pag. 33. (15) GU L 192 del 2. 8. 1996, pag. 19.

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto comunitario deve essere concesso per un periodo di un anno;

IT

considerando che, a fini di controllo, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (²);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- 1. La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario destinato allo «Institut für Virologie der Tierärtzlichen Hochschule» di Hannover, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato VI della direttiva 80/217/CEE per quanto riguarda la peste suina classica.
- 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 150 000 ECU per il periodo dal 1º ottobre 1998 al 30 settembre 1999.

Articolo 2

- 1. La Comunità concede alla Spagna un aiuto finanziario destinato al «Laboratorio de sanidad y producción animal» di Algete, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato I della direttiva 92/35/CEE per quanto riguarda la peste equina.
- 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 20 000 ECU per il periodo dal 1º aprile 1998 al 31 marzo 1999.

Articolo 3

- 1. La Comunità concede al Regno Unito un aiuto finanziario destinato al «Central Veterinary Laboratory di Addlestone», per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V della direttiva 92/40/CEE per quanto riguarda l'influenza aviaria.
- 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 40 000 ECU per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Articolo 4

1. La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario destinato al «Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire» di Parigi, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato D, capitolo II, della direttiva

(1) GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

- 92/46/CEE per quanto riguarda l'analisi del latte e dei prodotti a base di latte.
- 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 94 000 ECU per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Articolo 5

- 1. La Comunità concede al Regno Unito un aiuto finanziario destinato al «Central Veterinary Laboratory di Addlestone», per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V della direttiva 92/66/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle.
- 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 94 000 ECU per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Articolo 6

- 1. La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario destinato al «Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin» (precedentemente «Institut für Veterinärmedizin») di Berlino, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV, capitolo 2 della direttiva 92/117/CEE per quanto riguarda l'epidemiologia delle zoonosi.
- 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 97 000 ECU per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Articolo 7

- 1. La Comunità concede ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato al «Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu» di Bilthoven, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV, capitolo 2, della direttiva 92/117/CEE per quanto riguarda le salmonelle.
- 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 97 000 ECU per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Articolo 8

- 1. La Comunità concede alla Spagna un aiuto finanziario destinato al «Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo» di Vigo, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 5 della decisione 93/383/CEE per quanto riguarda il controllo delle biotossine marine.
- 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 94 000 ECU per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Articolo 9

ΙΤ

- 1. La Comunità concede alla Danimarca un aiuto finanziario destinato allo «Statens Veterinære Serumlaboratorium» di Århus, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato C della direttiva 93/53/CEE per quanto riguarda alcune malattie dei pesci.
- 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 94 000 ECU per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Articolo 10

- 1. La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario destinato al laboratorio dell'«IFREMER» di La Tremblade, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato B della direttiva 95/70/CE per quanto riguarda le malattie dei molluschi bivalvi.
- 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 83 000 ECU per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Articolo 11

- 1. La Comunità concede ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato al «Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne» di Bilthoven, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE per quanto riguarda la ricerca di residui.
- 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 388 000 ECU per il periodo dal 1º agosto 1998 al 31 luglio 1999.

Articolo 12

- 1. La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario destinato al «Laboratoire des médicaments vétérinaires» di Fougères, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE per quanto riguarda la ricerca di residui.
- 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 388 000 ECU per il periodo dal 1º agosto 1998 al 31 luglio 1999.

Articolo 13

1. La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario destinato al «Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin» (precedentemente «Institut für Veterinärmedizin») di Berlino, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE per quanto riguarda la ricerca di residui.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 388 000 ECU per il periodo dal 1º agosto 1998 al 31 luglio 1999.

Articolo 14

- 1. La Comunità concede all'Italia un aiuto finanziario destinato all'«Istituto Superiore di Sanità» di Roma, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE per quanto riguarda la ricerca di residui.
- 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 388 000 ECU per il periodo dal 1º agosto 1998 al 31 luglio 1999.

Articolo 15

- 1. La Comunità concede alla Svezia un aiuto finanziario destinato al centro Interbull di Uppsala, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato II della decisione 96/463/CE per quanto riguarda l'armonizzazione dei metodi di prova e la valutazione dei risultati dei bovini riproduttori di razza pura.
- 2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 20 000 ECU per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Articolo 16

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso secondo le seguenti modalità:

- a) 70 % a titolo di anticipo su richiesta dello Stato membro beneficiario,
- b) il saldo previa presentazione, al più tardi tre mesi dopo la fine del periodo per il quale e stato concesso l'aiuto finanziario, dei documenti giustificativi, tecnici e finanziari.

Articolo 17

Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio.

Articolo 18

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1998.